



Società Canottieri Milano A.S.D.

Statuto societario

Indice

Scopi della associazione	pag	04
Sede della associazione		
Organi della associazione		
Esercizio sociale	pag	11
Soci		
Aspettativa	pag	13
Quote sociali		
Morosità del socio	pag	14
Reiscrizione del socio		
Provvedimenti disciplinari		
Attività sportive	pag	15
Distintivi sociali - bandiera - logotipo		
Patrimonio della associazione		
Scioglimento		
Regolamento		
Controversie	pag	16
Presidente onorario		
Foro competente		

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1

È regolarmente corrente la “CANOTTIERI MILANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ costituitasi nel 1890 e giuridicamente riconosciuta con deliberazione della giunta Regionale della Lombardia no 10976 del 9.7.91. Ha lo scopo, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, di promuovere ed incrementare gli sport del Canottaggio, del Nuoto, della Pallanuoto, dei Tuffi, del Tennis e della Pallacanestro a livello dilettantistico e di svolgere funzione educativa e didattica a favore dei giovani nell’ambito della pratica degli sport citati e di promuoverne la diffusione anche nei confronti delle persone diversamente abili.

Può inoltre favorire l’esercizio di altre attività sportive, ricreative e culturali compatibili con gli impianti dell’Associazione nel rispetto delle normative del C.O.N.I. e delle singole Federazioni delle quali si impegna ad osservare gli Statuti.

Art. 2

L’Associazione è apolitica e apartitica e non persegue scopi di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 3

Gli atleti dell’Associazione possono concorrere soltanto in gare riservate ai dilettanti.

SEDE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 4

L’Associazione ha sede in Milano, strada Alzaia Naviglio Grande N. 160. Può anche istituire sezioni nei luoghi che ritiene più opportuni, ai fini di meglio raggiungere gli scopi sociali, purché nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 5

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

a) Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è convocata:

- dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno
- dal Collegio dei Revisori dei Conti nell’ambito delle sue funzioni.
- da almeno un decimo (1/10) dei Soci aventi diritto di voto che ne faccia domanda scritta al Consiglio Direttivo, proponendo l’ordine del giorno. In questo caso il Consiglio Direttivo procederà alla convocazione dell’Assemblea che dovrà essere tenuta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata:

- ogni anno entro il primo bimestre per l'esame e l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo che include l'approvazione delle quote sociali
- ogni quattro (4) anni per la nomina del Consiglio Direttivo , del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Sono di competenza dell' Assemblea ordinaria:

- la nomina di Presidenti Onorari o di Soci Benemeriti
- la delibera relativa ad investimenti strutturali e urgenti che impegnino l'Associazione per importi superiori al quindici (15) per cento delle entrate annue
- l'approvazione di eventuali modifiche del Regolamento Generale
- la determinazione ed approvazione dei contributi straordinari.

L'elezione degli organi societari può avvenire anche non contemporaneamente.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per deliberare in ordine alle modifiche statutarie
- per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione o alla sua fusione con altri enti o Associazioni.

Le modifiche statutarie proposte dovranno essere affisse nella bacheca sociale o rese disponibili in segreteria trenta (30) giorni prima dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in via pregiudiziale se approvare le modifiche proposte allo Statuto con votazione articolo per articolo o in blocco.

I verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie sono redatti dal Segretario su apposito libro conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia di tutte le delibere delle Assemblee è depositata presso la sede sociale per visione degli associati.

Convocazione delle Assemblee

La convocazione delle Assemblee è effettuata mediante pubblicazione all'Albo Sociale e con comunicazione personale, anche eventualmente via posta elettronica o telefax, all'indirizzo del domicilio, mail, o fax comunicato dal Socio, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l' Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere giorno, luogo e ora dell'adunanza e l'argomento all'ordine del giorno.

Per le nomine delle cariche sociali l'avviso di convocazione deve essere preceduto, almeno quaranta giorni prima, da una comunicazione pubblicata e inviata personalmente ai Soci, mediante il quale il Consiglio Direttivo fissa un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle candidature.

Le Assemblee sono presiedute, salvo diversa decisione, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio.

Validità delle Assemblee

Le Assemblee ordinarie in prima convocazione si costituiscono con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e deliberano col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione si costituiscono qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per quanto riguarda le delibere concernenti nuovi investimenti superiori al quindici (15) per cento delle entrate annue per più esercizi è richiesta la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie si costituisce in prima convocazione con la presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione si costituisce con la presenza di almeno un sesto (1/6) dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altri enti o Associazioni, si costituisce e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto.

Diritto al voto

Il Socio ha diritto al voto quando abbia compiuto il diciottesimo anno di età, non sia sottoposto a provvedimenti disciplinari e sia in regola con il versamento delle quote sociali alla data della convocazione dell'Assemblea stessa e/o secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente statuto.

Il Socio con diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio a mezzo di delega scritta.

A ciascun Socio che interviene in Assemblea è concessa una sola delega.

Hanno diritto d'intervento in Assemblea ordinaria, convocata ogni anno entro il primo bimestre e

diritto di voto per tutti i punti all'ordine del giorno, i Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente in regola con il pagamento della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo, salvo conguaglio in dipendenza della decisione dell'Assemblea stessa.

Procedura per la votazione

Le nomine per le cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto. Prima di dichiarare aperte le votazioni l'Assemblea nomina fra i Soci partecipanti tre scrutinatori i quali dovranno rimanere presenti per tutta la durata delle procedure di votazione e scrutinio. Gli scrutinatori non devono essere candidati per alcuna carica oggetto di elezione.

Al termine delle votazioni gli scrutinatori procedono allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti e ne comunicano l'esito al Presidente dell'Assemblea. Questi proclama eletta la lista più votata per il Consiglio direttivo, mentre per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante voto di lista. La lista con i dieci (10) membri del Consiglio Direttivo con l'indicazione degli eventuali settori di competenza deve essere sottoscritta da almeno venti (20) Soci aventi diritto al voto.

La lista è presentata e depositata presso la sede sociale con l'indicazione del referente sino a trenta (30) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi previsti, esamina la rispondenza mediante autocertificazione dei nominativi inseriti nella lista ai requisiti necessari per la loro eleggibilità e in caso positivo la espone in bacheca presso la Sede Sociale almeno dieci (10) giorni prima.

In caso negativo, cioè se un candidato non risponde ai requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo dovrà, entro 10 giorni dalla presentazione della lista, comunicare per iscritto all'interessato la decisione presa nei suoi riguardi.

Il referente della lista avrà cinque (5) giorni per portare le sue ragioni all'attenzione del Collegio dei Proviviri.

Se queste saranno valutate positivamente, la candidatura del Socio sarà ritenuta valida, altrimenti la decisione del Collegio dei Proviviri diviene definitiva, fatto salvo, entro undici (11) giorni dalla data della prima convocazione dell'Assemblea, la facoltà di sostituire i candidati non aventi i requisiti con candidati che li posseggono, previo parere consultivo dei Proviviri.

Le liste devono essere alternative e indipendenti tra loro per cui ogni Socio può sottoscrivere solo una lista e non candidarsi in più di una lista. E' eletta la lista che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il voto dato a candidati di liste diverse rende nulla la scheda.

Qualora al termine del secondo mandato nessuna lista sia stata presentata e depositata presso la sede sociale, gli organi elettivi dell'Associazione sono confermati in carica per un ulteriore periodo di 4 anni se ottengono una maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi, ridotto a due anni se la maggioranza di cui sopra non fosse raggiunta.

Nel caso in cui nessuna lista venga proposta, il Presidente uscente, in deroga a quanto infra previsto, può ripresentare la propria lista per un ulteriore mandato e viene riconfermato qualora raggiunga una maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi in Assemblea, in conformità a quanto disposto dal D.L. 15/2004 relativo alle norme per il C.O.N.I. e le Federazioni sportive.

Qualora non fosse raggiunto il quorum del 55% (cinquantacinque per cento), il Consiglio uscente rimarrà comunque in carica per un periodo di due anni, a tutti gli effetti, per consentire la nomina di un nuovo Consiglio.

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri avviene con voto ad personam. Alle elezioni possono candidarsi i Soci con i requisiti richiesti dal presente Statuto. I nomi dei Soci che intendono candidarsi devono essere depositati

presso la segreteria trenta (30) giorni prima della data dell'Assemblea. L'elenco in ordine alfabetico sarà esposto in bacheca.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, i Soci potranno esprimere un massimo di cinque (5) preferenze. Saranno eletti i cinque (5) candidati più votati: tre (3) revisori effettivi più due (2) supplenti.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i Soci potranno votare un massimo di sette (7) candidati, cinque (5) effettivi e due (2) supplenti.

Per entrambe le elezioni sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sono eletti i candidati con maggiore anzianità come Soci effettivi e, in caso di uguale anzianità, i più anziani di età.

b) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione Canottieri Milano è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci (10) membri nominati come sopra. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Sono considerati consiglieri coloro che hanno formalmente accettato l'esito della votazione dell'Assemblea.

Possono essere eletti consiglieri i Soci inseriti in una lista, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento della candidatura, che non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari (per gravi mancanze), che non abbiano in corso procedimenti di carattere penale o contro la Società, che abbiano compiuto il venticinquesimo (25) anno di età, che abbiano un'anzianità sociale di almeno due anni (2) consecutivi.

Le cariche sociali non sono retribuite e non procurano diretti o indiretti benefici.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di quattro (4) anni con possibilità di proroga per un secondo mandato, fatto salvo quanto sopra previsto. I suoi membri restano comunque rieleggibili singolarmente per più mandati consecutivi. Il Presidente uscente, seppure rieleggibile, non può ricoprire la carica di Presidente per un periodo di due (2) anni successivi all'elezione.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso di un esercizio, il Consiglio Direttivo potrà cooptare fra i Soci che abbiano i requisiti di essere eletti, fino ad un massimo di quattro(4) consiglieri. La ratifica delle cooptazioni così effettuate dovrà avvenire da parte della prima Assemblea ordinaria seguente la cooptazione. I nuovi nominati assumono la qualifica di consiglieri regolarmente eletti dall'Assemblea e scadono insieme a quelli in carica.

Nel caso di dimissioni nel corso di un esercizio di almeno cinque (5) consiglieri regolarmente eletti dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e il Presidente deve, entro trenta (30) giorni, convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere e deve assegnare con specifica delega ai singoli consiglieri di sovrintendere alle varie attività sociali al fine di assicu-

rare il buon funzionamento della Società. E' facoltà del Consiglio Direttivo di nominare il medico sociale, il direttore di sede , il direttore sportivo ed il consulente legale anche tra persone estranee all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno per le deliberazioni d'urgenza un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione ed i compiti; può inoltre affiancare l'opera dei consiglieri con collaboratori scelti tra i Soci. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno essere ratificate dal primo Consiglio seguente la deliberazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno tre consiglieri con lettera da inviare ai suoi membri almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, tramite posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima della convocazione. Peraltro saranno validi i Consigli, seppur non regolarmente convocati, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; in questo caso, il primo adempimento consiste nella definizione ed approvazione dell'ordine del giorno.

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Se un consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente al quale spetterà, in questo caso, anche la rappresentanza legale.

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo propone entro il 31/10 di ogni anno le quote, i canoni sociali e la tassa di iscrizione dei nuovi Soci. Il Consiglio predisporrà i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea e prenderà ogni altra delibera per il buon funzionamento dell'Associazione nell'ambito del bilancio preventivo.

Per gli investimenti strutturali ed urgenti che impegnino l'Associazione oltre il bilancio preventivo per importi non superiori al quindici (15) per cento delle entrate annue, al Consiglio Direttivo compete ogni più ampio potere.

Per gli altri atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva delibera assembleare.

Al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di modificare le categorie di Socio e/o di crearne delle nuove per far fronte ad eventuali esigenze dell'Associazione: le modi-

fiche dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea straordinaria.

Al Consiglio Direttivo è demandata l'applicazione dei regolamenti di disciplina delle varie attività sportive e ricreative. Il Consiglio può ammettere alle proprie riunioni Soci che ne facciano esplicita richiesta scritta e motivata.

Qualora nominati, i Presidenti onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza peraltro esercitare diritto di voto.

c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea con le norme previste dal presente Statuto fra i Soci aventi diritto al voto e preferibilmente tra soggetti in possesso di competenze professionali in materia finanziaria ed economica.

I candidati a membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali al momento della candidatura; non devono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari (per gravi mancanze); non devono avere in corso procedimenti di carattere penale o contro l'Associazione; devono aver compiuto il venticinquesimo (25) anno di età; devono avere un'anzianità sociale di almeno tre (3) anni consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro (4) anni ed è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. I suoi membri sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compito di verificare la contabilità sociale e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge , nella prima riunione, il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà presentare all'Assemblea la propria relazione sul bilancio consuntivo. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Nel caso di dimissioni contemporanee di tre (3) membri del Collegio si intende decaduto l'intero Collegio e si procede a nuove elezioni entro tre (3) mesi. Il Collegio si intende altresì decaduto al momento in cui il numero dei membri effettivi sia inferiore a tre (3) e non vi siano membri supplenti che possono sostituire quelli uscenti.

d) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea con le norme previste dal presente Statuto fra i Soci aventi diritto al voto.

I candidati a membri del Collegio dei Probiviri devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali al momento della candidatura; non devono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari (per gravi mancanze); non devono avere in corso

procedimenti di carattere penale o contro la Associazione; devono aver compiuto il quarantesimo anno di età; devono avere un'anzianità sociale di almeno dieci (10) anni consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro (4) anni ed è composto da cinque (5) membri effettivi e due (2) supplenti e i membri dello stesso sono rieleggibili per più mandati

consecutivi. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione, nomina il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha funzione di organo arbitrale con decisione insindacabile e vincolante nelle controversie fra Soci o fra Soci e organi dell'Associazione, in materia statutaria e regolamentare. Le sue decisioni saranno pro bono et aequo sentite le parti ed emanate entro 60 giorni. Il Collegio dei Probiviri può inoltre esprimere parere consultivo su ogni questione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

Nel caso di dimissioni contemporanee di tre (3) membri del Collegio si intende decaduto l'intero Collegio e si procede a nuove elezioni entro tre (3) mesi. Il Collegio si intende altresì decaduto al momento in cui il numero dei membri effettivi sia inferiore a cinque (5) e non vi siano membri supplenti che possono sostituire quelli uscenti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio consuntivo e bilancio preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

SOCI

Art. 7

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri senza alcuna preclusione, fatti salvi i limiti di legge. Per iscriversi all'Associazione occorre presentare domanda scritta controfirmata da due Soci maggiorenni. Con la presentazione della domanda gli aspiranti s'impegnano, in caso di accettazione, ad osservare strettamente lo Statuto ed il Regolamento sociale, nonché tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

Le domande di associazione presentate da minori di diciotto anni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. L'iscrizione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno. L'ammissione a Socio è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dalla qualifica di Socio devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata che deve pervenire non oltre la fine del mese di dicembre

precedente l'anno da cui hanno effetto le dimissioni.

Art. 8

La qualifica di Socio è personale e non è trasmissibile. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di cessazione del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione o fusione con altra società o ente.

Categorie dei Soci

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- **Benemeriti:** sono ammessi in questa categoria i Soci ai quali la Associazione deve particolare riconoscenza per meriti acquisiti nelle attività sportive, sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio, non pagano la quota associativa e hanno tutti i diritti dei Soci effettivi.

- **Onorari:** ne fanno parte gli ex Presidenti e le persone che hanno reso significativi servizi nei confronti dell'Associazione. Questi ultimi sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e hanno tutti i diritti dei Soci effettivi; non pagano la quota associativa, salvo gli ex Presidenti.

- **Effettivi:** appartengono a questa categoria i Soci maggiorenni e possono usufruire degli impianti compatibilmente con il regolamento sociale. Il Socio effettivo ha diritto al voto.

Nell'ambito di tale categoria sono previste quote ridotte per Soci di età compresa tra diciannove (19) anni e trentadue (32) anni

- **Frequentatori:** appartengono a questa categoria i Soci che utilizzano parzialmente gli impianti sociali e pertanto pagano una quota ridotta. I Soci frequentatori hanno diritto al voto.

- **Atleti:** rientrano in questa categoria i giovani che militano nelle squadre agonistiche dell'Associazione. L'appartenenza a questa categoria è decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su parere tecnico scritto dei Consiglieri preposti alle singole discipline sportive. Gli atleti, sino a che conservano tale qualifica, pagano una quota ridotta e hanno diritto al voto se hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

I Soci atleti dell'Associazione accettano il Codice di comportamento sportivo del CONI e ad esso fanno riferimento nella loro attività, facendo propri i doveri fondamentali e inderogabili di lealtà, correttezza e probità. In quest'ambito i Soci atleti s'impegnano a rispettare le regole, i giudici sportivi, gli avversari e s'impegnano a rifiutare ogni forma di doping e di condotta lesiva della loro salute.

I Soci atleti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente gli allenamenti secondo gli orari e i programmi fissati dal responsabile del settore e dei suoi coadiutori.

- **Giovani:** sono i Soci di età compresa fra i dodici e i diciotto (18) anni. Hanno diritto di voto qualora maggiorenni al momento dell'Assemblea.

- **Ragazzi:** appartengono a questa categoria i ragazzi fino a undici anni compiuti purchè figli di Soci aventi diritto al voto. Devono essere accompagnati e sorvegliati con la diretta responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci. Non possono permanere in sede da soli. I genitori si assumono ogni responsabilità e sono tenuti a far osservare dai propri figli minori il regolamento sociale e le norme deliberate dal Consiglio Direttivo. Pagano una quota ridotta dal compimento del nono anno di età.

- **Ex Vitalizi:** la categoria, abolita con lo Statuto del 19 gennaio 1964, resta in vigore unicamente per i Soci ad essa appartenenti prima della suddetta data e che abbiano frequentato l'Associazione senza soluzione di continuità. Il contributo sociale è pari al cinquanta per cento della quota stabilita per i Soci effettivi. Hanno diritto al voto.

- **Ex atleti:** sono ammessi in questa categoria i Soci di età superiore ai diciotto (18)anni che, militando nelle squadre agonistiche della Associazione, siano stati chiamati a far parte delle squadre Nazionali Italiane. La quota sociale è pari al cinquanta (50) per cento della quota stabilita per i Soci effettivi per la durata di cinque (5) anni dall'anno della loro iscrizione a questa categoria. I Soci ex atleti hanno diritto al voto.

Al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di modificare le attuali categorie di Socio e/o di crearne delle nuove per far fronte ad eventuali esigenze dell'Associazione. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

ASPETTATIVA

Art: 9

È facoltà del Consiglio Direttivo di concedere la sospensione per un anno del pagamento della quota sociale a quei Soci che ne facciano richiesta scritta entro il 31/12 dell'anno che precede quello per cui viene richiesta l'aspettativa, dimostrando la loro materiale impossibilità di frequentare la sede per ragioni di lavoro o per temporaneo cambio di residenza o altro valido motivo.

In casi particolari, a discrezione del Consiglio Direttivo, la sospensiva può avere una durata superiore, fino ad un massimo di due (2) anni. Il Socio in sospensiva può iscriversi nuovamente a partire dal 1°Novembre, con pagamento della quota sociale dell'anno successivo.

QUOTE SOCIALI

Art. 10

Le quote, i canoni sociali e la tassa di iscrizione di nuovi Soci sono determinati di anno in anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato improrogabilmente, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai pagamenti effettuati oltre la data di cui

al precedente comma verranno imputati interessi di mora nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, purchè nei limiti di legge. Il Consiglio può concedere una rateazione del pagamento della quota associativa, valutate le ragioni addotte dal Socio a fondamento della propria richiesta. Il coniuge e i parenti del Socio non pagano la tassa di iscrizione.

Il Socio che intenda cessare di far parte dell'Associazione deve darne avviso per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Le sue dimissioni saranno accettate dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le avrà rassegnate, senza per questo essere esentato dal pagamento delle somme ancora dovute.

MOROSITA' DEL SOCIO

Art. 11

Il Socio che non abbia versato nei termini la quota sociale non potrà frequentare la sede e gli impianti sociali e verrà considerato moroso. Il Consiglio Direttivo inviterà per iscritto il Socio moroso al pagamento della quota e degli interessi di mora entro un termine perentorio fissato dal Consiglio stesso. Il Socio che, sebbene sollecitato, non abbia rispettato il termine per il pagamento della quota, perderà automaticamente la qualifica di Socio.

REISCRIZIONE DEI SOCI

Art. 12

Nel caso di ex Socio, regolarmente dimissionario, che chiede la riammissione, oltre al pagamento della quota sociale dovrà versare una tassa di iscrizione la cui entità sarà definita dal Consiglio Direttivo, tenendo presente gli anni di assenza dalla Associazione e le motivazioni a suo tempo date.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 13

I provvedimenti disciplinari comminabili dal Consiglio Direttivo e determinati da infrazioni allo Statuto, ai regolamenti ed alla disciplina sociale sono:

- ammonizione verbale
- ammonizione scritta
- sospensione temporanea
- espulsione.

Detti provvedimenti sono comminati nell'ordine, in dipendenza dalla gravità delle infrazioni.

La recidiva nelle infrazioni lievi comporterà automaticamente la irrogazione della sanzione superiore. La recidiva continuata in infrazioni anche non gravi, ma che rappresentino motivo di disturbo al buon andamento sociale, può dar luogo alla espulsione o comunque al rifiuto da parte del Consiglio Direttivo al rinnovo della tessera.

Il Socio colpito dal provvedimento disciplinare ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 14

Il Consiglio Direttivo su parere del consigliere responsabile delibera sulla partecipazione degli atleti alle gare di loro competenza. I Soci partecipano alle gare esclusivamente per conto della Associazione Sportiva Canottieri Milano, salvo deroga concessa preventivamente dal Consiglio.

I premi vinti dai Soci restano di proprietà dell'Associazione, fatta eccezione unicamente per i premi dichiarati personali nei programmi di gara.

DISTINTIVI SOCIALI – BANDIERA - LOGOTIPO

Art. 15

La maglia sociale è a strisce orizzontali bianche e nere del tipo depositato in sede e quella bianca con grande fregio e dicitura "Canottieri Milano"; a seconda di esigenze tecniche specifiche nei differenti sport è possibile prevedere varianti alla divisa di base che saranno approvate dai responsabili di settore e dovranno essere segnalate al Consiglio Direttivo. La bandiera dell'Associazione è formata da un rettangolo ripartito in quattro quadri di cui quello superiore contro l'asta e l'inferiore opposto con lo stemma di Milano, croce rossa in campo bianco, mentre gli altri due quadri sono a righe orizzontali neri e bianchi. Il logotipo (logo) dell'Associazione è rappresentato da due cerchi concentrici, quello interno di campo azzurro; nell'interspazio bianco tra i due cerchi è riportata la scritta SOC.CANOTTIERI MILANO; è sovrapposto un guidone navale diviso in due campi, a sinistra lo stemma di Milano, croce rossa in campo bianco e a destra linee orizzontali bianche e nere.

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione ai fini del riconoscimento giuridico è costituito dalle infrastrutture mobili, dall'immobile costituito dalla sede sociale in strada Alzaia Naviglio Grande 160 e da eventuali accantonamenti.

SCIOGLIMENTO

Art. 17

Nel caso di delibera di scioglimento dell'Associazione,

L'Assemblea nominerà un Collegio di Liquidazione composto da cinque (5) membri, scelti anche eventualmente tra i membri del Consiglio Direttivo, i quali provvederanno all'alienazione del patrimonio sociale e al pagamento delle eventuali passività. Quanto residuerà dalla liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO

Art. 18

Al Consiglio Direttivo è fatto obbligo di emanare il Regolamento Generale per l'attuazione delle norme operative e comportamentali. Tale Regolamento e le sue suc-

cessive aggiunte o modifiche devono essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme contenute in esso.

CONTROVERSIE

Art.19

Ogni controversia che insorga tra organi dell'Associazione o tra questi e singoli Soci o tra Soci, non potrà essere sottoposta all'autorità giudiziaria se prima non sarà adito l'organo societario competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione. Non è altresì ammesso che durante l'iter della controversia la stessa venga resa di pubblica ragione.

Termine di ricorso ai Proviviri: trenta (30) giorni dalla comunicazione con ampia facoltà di prova.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 20

Il Presidente onorario può essere eletto tra i Soci dell'Assemblea ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo (1/10) dei Soci aventi diritto di voto.

La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali per il progresso dell'Associazione nelle sue varie attività, nonché di particolare opera svolta per l'avvio dei giovani alla pratica dello sport o di eminenti titoli di prestigio.

FORO COMPETENTE

Art. 21

Per tutte le questioni di carattere giudiziario unico Foro competente è quello di Milano.

**Il presente statuto è stato approvato
nella stesura sopra riportata
dall' Assemblea Straordinaria dei Soci
il 29/09/2012**





SOCIETÀ CANOTTIERI MILANO A.S.D.

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 160, 20144 MILANO

TEL.0248951211 - 0248952364

WWW.CANOTTIERIMILANO.IT - INFO@CANOTTIERIMILANO.IT